

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 10 dicembre 2020)

Relatore di maggioranza: GIACOMO ROSSI

Relatore di minoranza: ANDREA BIANCANI

sulle proposte di legge:

- N. 1** **(testo base)** a iniziativa del Consigliere Biancani
presentata in data 30 ottobre 2020
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012 N. 31
"NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA", COSÌ COME MODIFICATA
DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 29
- N. 4** a iniziativa Biancani, Vitri, Baiocchi
presentata in data 12 novembre 2020
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31 "NORME IN MATERIA DI
GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: pdl n. 1**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua") è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale, con periodicità di norma triennale, secondo le modalità e le procedure per l'approvazione dei medesimi progetti individuate dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della lettera l) del comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente e sentita la Commissione assembleare competente."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. *Identico*

1 bis. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è aggiunto il seguente:

"9 ter. Per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all'ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Testo pdl n. 4**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) è aggiunto il seguente:

"9 ter. Per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all'ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico", dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.